

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2025, n. 9-1133

Legge n. 157/1992. Decreto legge n. 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Disposizioni, a stralcio del calendario venatorio 2025-2026, sull'avvio della caccia di selezione al capriolo, anche nelle Zone di restrizione I, II e III come individuate dal Reg. (UE) 2025/902 del 12 maggio 2025 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) come individuata ...



Seduta N° 73

Adunanza 26 MAGGIO 2025

Il giorno 26 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

DGR 9-1133/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Decreto legge n. 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Disposizioni, a stralcio del calendario venatorio 2025-2026, sull'avvio della caccia di selezione al capriolo, anche nelle Zone di restrizione I, II e III come individuate dal Reg. (UE) 2025/902 del 12 maggio 2025 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) come individuata dall'ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina, prorogata al 15 giugno 2025. Approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie capriolo

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto-legge n. 203/2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 152/1992;

l'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, al comma 1, prevede che, la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto legge n. 203/2005;

il comma 7 dell'articolo 28 della suddetta legge regionale n. 5/2018 prevede che gli atti

amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti disposizioni delle legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato che:

la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. ha approvato le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013, ad integrazione delle suddette Linee Guida, ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”;

l'esercizio venatorio alla specie capriolo, nella forma di caccia di selezione, è consentito soltanto in base a piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale sulla base delle proposte degli organismi di gestione degli ATC/CA e delle AFV e AATV e che tale autorizzazione è subordinata all'effettuazione, da parte dei richiedenti, di puntuali verifiche degli indici di presenza o di censimenti volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “*Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*”, l'incremento del ricorso alla caccia di selezione al capriolo, come previsto dal sopra citato articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto-legge n. 203/2005, e l'invito agli ATC/CA, AFV e AATV ad usufruire maggiormente di tale possibilità, consentono di sviluppare azioni mirate che, oltre ad essere meno impattanti verso altri tipi di fauna, permettono di contenere le presenze di caprioli sul territorio regionale limitando il fenomeno dei danni alle attività agricole e degli incidenti stradali.

Ritenuto, pertanto, di prevedere, nelle more dell'approvazione del calendario venatorio 2025-2026, di attivare tale forma di caccia a partire dal 1° giugno 2025, stabilendo, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, di acquisire il previo parere di ISPRA e di sentire la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, istituita con D.G.R. n. 30-8557 del 15 marzo 2019.

Preso atto del parere di ISPRA in merito al Calendario venatorio 2025-2026, emesso con nota n. Prot. 10800 del 9 maggio 2025 e nel quale si esplicita che “*la valutazione sui periodi per la caccia di selezione degli ungulati verrà effettuata da codesto Istituto al ricevimento della documentazione relativa ai suddetti piani, corredata con i dati di consistenza delle popolazioni, nonché dei prelievi autorizzati ed effettuati nel corso della passata stagione venatoria, suddivisi per distretti di gestione*”.

Dato atto della nota prot. n. 11323 del 15 maggio 2025, con cui sono state trasmesse all'ISPRA le proposte dei piani di prelievo alla specie capriolo, presentati dagli Istituti di gestione della caccia (ATC, CA, AATV, AFV), nonché i prelievi autorizzati ed effettuati nel corso della passata stagione venatoria, suddivisi per distretti di gestione.

Preso atto della nota prot. n. 28768 del 21 maggio 2025, con cui l'ISPRA, a riscontro della suddetta nota prot. n. 11323 del 15 maggio 2025, “*esprime parere favorevole all'adozione dei tempi proposti per il prelievo del Capriolo*”.

Preso atto, inoltre, che la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, istituita con D.G.R. n. 30-8557 del 15 marzo 2019 e, nelle more della conclusione del procedimento per il suo rinnovo, ancora in carica ai sensi del regolamento regionale n. 1/R/2019 (che definisce la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della Commissione, e all'articolo 3, comma 4, dispone che la medesima dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo), ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla suddetta proposta elaborata dal Settore “*Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*”, quale stralcio del calendario relativo alla caccia di selezione al capriolo, trasmessa in consultazione telematica, in data 16 maggio 2025.

Preso atto, altresì, dell'Ordinanza n. 5/2024 del 2 ottobre 2024 (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana) del Commissario Straordinario alla Peste Suina con validità fino al 31 marzo 2025 e successivamente prorogata fino al 15 giugno 2025 la quale, all'articolo 3 comma 2 dispone che nella zona CEV *“l'attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione”* e all'articolo 4 comma 1, dispone che nella zona di restrizione II e III non ricadenti in zona CEV *“è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie”* e all'articolo 4 comma 2 che nella zona di restrizione I non ricadente in zona CEV *“è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale”*.

Dato atto che, come da verifiche del succitato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, l'attività venatoria alla specie capriolo, in quanto si svolge in forma individuale e senza l'ausilio dei cani come previsto dalle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici (D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, da ultimo modificata con la D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015), non rientra tra le modalità di caccia vietate dalla citata Ordinanza, con conseguente attivazione della caccia di selezione al capriolo anche nelle zone di restrizione III, II e I come individuate dal Reg. (UE) 2025/902 del 12 maggio 2025 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) come individuata dall'ordinanza n. 5/2024 del 2 ottobre 2024 (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana) del Commissario Straordinario alla Peste Suina con validità fino al 31 marzo 2025 e successivamente prorogata fino al 15 giugno 2025.

Dato atto, altresì, che il suddetto Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, come da documentazione agli atti:

in sede di istruttoria tecnica nel valutare i piani di prelievo selettivo presentati dagli istituti venatori, in alcuni casi, ha ritenuto, in via cautelativa, necessario ridurre il numero dei capi prelevabili per renderli coerenti con la documentazione presentata e con quanto disposto dai criteri di valutazione sopra riportati;

ha, così, elaborato un primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo, ritenendo che gli stessi risultano idonei a garantire il mantenimento dei livelli di consistenza e densità di popolazione come risulta dalla relazione di istruttoria tecnica dal medesimo redatta.

Richiamata la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”, ed in particolare la scheda n. 333 dell'allegato A (approvazione dei piani di prelievo selettivo di ungulati selvatici o tipica fauna alpina negli istituti venatori) che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame e la scheda 334 (Modifica dei piani di prelievo selettivo di ungulati selvatici o dei piani di prelievo numerico approvati) che fissa in giorni n. 60 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Richiamata la D.G.R. 21-6908 del 25 maggio 2018, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015, che per la modifica dei piani di prelievo selettivo approvati, gli istituti venatori interessati, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, possono presentare osservazioni motivate esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo PEC fauna@cert.regione.piemonte.it. Dette osservazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identità in corso di validità.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto legge n. 203/2005:

- di stabilire che, quale stralcio del redigendo calendario venatorio generale 2025-2026, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente: per la stagione venatoria 2025/2026, l'inizio della caccia di selezione al capriolo sia il 1° giugno 2025;

l'apertura della caccia di selezione al capriolo, anche nelle zone di restrizione III, II e I come individuate dal Reg. (UE) 2025/902 del 12 maggio 2025 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) come individuata dall'ordinanza n. 5/2024 del 2 ottobre 2024 (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana) del Commissario Straordinario alla Peste Suina con validità fino al 31 marzo 2025 e successivamente prorogata fino al 15 giugno 2025, sia compresa tra il periodo 1° giugno 2025 ed il 15 marzo 2026, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
si approvino le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare, per la stagione venatoria 2025-2026, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo e le relative risultanze istruttorie, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamato che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi del capriolo, per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno. Attestato che, ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

ai sensi del decreto legge 203/2005, articolo 11 *quaterdecies*, comma 5:

- di stabilire che, quale stralcio del redigendo calendario venatorio generale 2025-2026, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente: per la stagione venatoria 2025/2026, l'inizio della caccia di selezione al capriolo sia il 1° giugno 2025;

l'apertura della caccia di selezione al capriolo, anche nelle zone di restrizione III, II e I come individuate dal Reg. (UE) 2025/902 del 12 maggio 2025 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) come individuata dall'ordinanza n. 5/2024 del 2 ottobre 2024 (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana) del Commissario Straordinario alla Peste Suina con validità fino al 31 marzo 2025 e successivamente prorogata fino al 15 giugno 2025, sia compresa tra il periodo 01 giugno 2025 ed il 15 marzo 2026 così come riportato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

si approvino le istruzioni operative supplementari riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare, per la stagione venatoria 2025-2026, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo e le relative risultanze istruttorie, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (Allegato C), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- di dare atto che per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli

ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno.

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
- di demandare al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione a questo dedicata.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Allegato

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO PER LA STAGIONE
2025/2026

L'esercizio venatorio nella stagione 2025/2026, per il prelievo selettivo sul capriolo è consentito con le seguenti modalità:

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	ATC	1° giugno - 14 luglio 16 agosto - 29 settembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	CA	1° giugno - 14 luglio 16 agosto - 15 novembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli ATC se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

L'entità degli abbattimenti sono approvati dalla Giunta regionale, in base a dettagliate relazioni presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sulla stima delle popolazioni, analizzando dati sui danni, sugli abbattimenti e utilizzando forme di censimento con le metodologie applicabili a tali specie.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 15 marzo al 29 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 30 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 2° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

GIORNATE E ORARI

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

A) negli ATC:

la caccia di selezione al capriolo, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia.

B) nei CA:

la caccia di selezione al capriolo, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione dei C.A. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.

C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata (AATV, AFV), l'attività venatoria al capriolo è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

La caccia di selezione al capriolo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 1) lett. gg) della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 e s.m.i., l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle prime due domeniche del mese di settembre.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Fucile con canna ad anima rigata secondo le disposizioni riportate nelle istruzioni operative supplementari.

Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

“ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI”

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di “porto di fucile per uso caccia” (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2026, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2. 2. delle presenti istruzioni operative.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura – Piazza Piemonte 1 – Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 5/2018.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve

esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Entro il 28 febbraio 2026 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al capriolo.

3.2. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati; tali strutture non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

3.3. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo del capriolo in forma selettiva, nel rispetto delle Linee guida regionali. I Comitati di gestione disciplinano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio

di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. /A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali. Gli ATC/CA e le A.F.V /A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle A.A.T.V. e delle A.F.V., le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati, di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente che rappresenta le aziende, deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione ed ai Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2026. Il Presidente del Comitato di gestione e i Concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, in ottemperanza all'articolo 16 della legge regionale 15/2020). L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla

Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V. devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al presente calendario venatorio e alle istruzioni operative supplementari. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca e acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V., devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo selettivo per la specie capriolo
- chiusura della caccia alla specie a completamento del piano di prelievo autorizzato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V., devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO
SPECIE CAPRIOLO
PRIMO ELENCO

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E COMPENSORI ALPINI

N° domanda	ISTITUTO	DISTRETTO	TOTALE PIANO	MM E FF CL. 0	MM CL. I-III	FF CL. I-III	ESITO
21680018591	ATC AL1	1 - Val Cerrina Nord	12	5	4	3	Positivo
		2 - Val Cerrina Ovest	17	7	5	5	
		3 - Val Cerrina Sud	16	6	4	6	
		4 - Rosignano	18	7	6	5	
		5 - San Salvatore	35	13	12	10	
21680018765	ATC AL2	Distretto 1	21	7	7	7	Positivo
		Distretto 2	21	7	7	7	
		Distretto 3	24	8	8	8	
		Distretto 4	18	6	6	6	
		Distretto 5	21	7	7	7	
21680018013	ATC AL3	1 ARQUATA-GRONDONA	12	4	4	4	Positivo
		10 PIANURA	14	6	4	4	
		2 SCRIVIA GRUE	120	40	40	40	
		3 MONTEMARZINO	72	24	24	24	
		4 SINISTRA CURONE	84	28	28	28	
		5 DESTRA CURONE	51	17	17	17	
		6 ALTA BORBERA	25	9	7	9	
		7 TORRE GAROFOLI	0	0	0	0	
		8 VAL BORBERA	31	11	9	11	
21680018773	ATC AL4	9 COLLI TORTONESI	63	21	21	21	Positivo
		1. Spigno	40	13	14	13	
		10. Acqui	105	35	35	35	
		2. Cavatore	30	10	10	10	
		3. Ovada	25	8	8	9	
		4. Cassinelle	3	1	1	1	
		5. Bosio	6	2	2	2	
		6. Voltaggio	6	2	2	2	
		7. Gavi	18	6	6	6	
21680018245	ATC AT1	8. Rocca Grimalda	25	9	8	8	Positivo
		9. Trisobbio	42	14	14	14	
		CP1	32	11	10	11	
21680018021	ATC AT2	CP2	13	6	4	3	Positivo
		CP3	57	19	19	19	
		Distretto 1	81	27	27	27	
		Distretto 2	85	28	28	29	
		Distretto 3	49	16	16	17	
		Distretto 4	131	43	44	44	
		Distretto 5	51	17	17	17	
		Distretto 6	49	16	16	17	
21680017981	ATC BI1	Distretto 7	129	43	43	43	Positivo
		Distretto 8	88	29	29	30	
		Distretto 1 - Occidentale	125	49	36	40	
		Distretto 2 - Centrale	41	15	12	14	

ALLEGATO C

N° domanda	ISTITUTO	DISTRETTO	TOTALE PIANO	MME FF CL. 0	MM CL. I-III	FF CL. I-III	ESITO
		Distretto 3 - Orientale	50	19	14	17	
		Distretto 4 - Baragge	59	22	17	20	
21680018518	ATC CN1	CP1	102	30	33	39	Positivo
		CP2	47	14	16	17	
		CP3	10	3	3	4	
21680018070	ATC CN2	DISTRETTO 2 RACCONIGI	18	6	6	6	Positivo
		DISTRETTO 3 SAVIGLIANO	24	8	8	8	
		FASCIA FLUVIALE DEL PO	30	10	10	10	
21680018054	ATC CN3	DIST. 1 DX ROCCHIE	120	45	30	45	Positivo
		DIST. 2 SX ROCCHIE	120	45	30	45	
21680018104	ATC CN4	1 MURAZZANO	170	70	50	50	Positivo
		2 SERRAVALLE LANGHE	170	70	50	50	
		3 BAROLO-BARBARESCO	225	75	75	75	
21680018278	ATC CN5	ALTA LANGA	80	31	26	23	Positivo
		ALTA VALLE BORMIDA	60	24	20	16	
		BASSA VALLE BELBO	72	34	18	20	
		LANGA CEBANA	120	40	40	40	
		SORGENTI DEL BELBO	160	65	45	50	
		V. BORMIDA E UZZONE	120	44	38	38	
21680018856	ATC NO1	distretto nord	46	13	15	18	Positivo
		distretto sud	13	4	4	5	
21680018864	ATC NO2	distretto nord	124	36	40	48	Positivo
		distretto sud	44	12	15	17	
21680017916	ATC TO1	Distretto 1 - La Serra	28	10	8	10	Positivo
		Distretto 2 - Castellamonte	64	23	18	23	
		Distretto 3 - Caravino	31	11	9	11	
21680017924	ATC TO2	Distretto 1 - Malone Nord	32	11	10	11	Positivo
		Distretto 2 - Malone Sud	58	20	18	20	
21680018708	ATC TO3	NORD	54	18	18	18	Positivo
21680018740	ATC TO4	Distretto 1	36	12	12	12	Positivo
21680018757	ATC TO5	Distretto 1 "CHIVASSESE"	51	17	17	17	Positivo
		Distretto 2 "CHIERESE"	39	13	13	13	
21680017882	ATC VC1	2. BORGOVERCELLI VILLATA	9	3	3	3	Positivo
		3.ROVASENDA	6	2	2	2	
		Distretto 1- "Gattinara"	51	17	17	17	
21680017890	ATC VC2	DISTRETTO 1 TRINO	3	1	1	1	Positivo
		DISTRETTO 2 SALUGGIA-MONCRIVELLO	9	3	3	3	
21680018047	CA CN6	BASSA VALLE DISTRETTO 1	180	60	60	60	Positivo

ALLEGATO C

N° domanda	ISTITUTO	DISTRETTO	TOTALE PIANO	MM E FF CL. 0	MM CL. I-III	FF CL. I-III	ESITO
		PREALPI MEDIA VALLE DISTRETTO 2	90	30	30	30	
21680018286	CA CN7	1 BASSA VALLE	33	11	11	11	Positivo
		2 ALTA VALLE					
21680018880	CA TO3	1. A - Val Cenischia	14	4	6	4	Positivo
		2. B - Bussoleno	18	6	7	5	
		3. C - Condove	24	8	9	7	
		4. D - Destra orografica	15	5	6	4	
		5. E - Val Sangone	24	8	9	7	
		6. F - Rubiana	16	5	6	5	
		7. G - Cumiana	12	4	4	4	
		8. H - Musinè	7	2	3	2	

AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE E AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

N° domanda	ISTITUTO	DISTRETTO	TOTALE PIANO	MM E FF CL. 0	MM CL. I-III	FF CL. I-III	ESITO
21680018229	AATV AGRATE CONTURBIA	AATV Agrate	13	4	4	5	Positivo
21680017411	AATV AIMONETTA	AATV Aimonetta	18	6	6	6	Positivo
21680017577	AATV ALBERA AL 12	AATV Albera	48	16	16	16	Positivo
21680018435	AATV BARENGO	AATV Barengo	43	14	14	15	Positivo
21680018120	AATV BENESE	Distretto unico	24	8	8	8	Positivo
21680017353	AATV BOZZOLE	AATV Bozzole	6	2	2	2	Positivo
21680017957	AATV CASA CASTELLINI	DISTRETTO 1	18	6	6	6	Positivo
21680017460	AATV CASTELLO DI FAVAGROSSA	AATV Castello di Favagrossa	12	4	4	4	Positivo
21680017569	AATV CASTELNUOVO BORMIDA	AATV Castelnuovo Bormida	36	12	12	12	Positivo
21680017858	AATV CAVAGLIA'	AATV Cavaglia'	33	11	11	11	Positivo
21680018146	AATV CERESOLE D'ALBA	Distretto unico	20	6	7	7	Positivo
21680017775	AATV CERVO	AATV CERVO	15	5	5	5	Positivo
21680017619	AATV CONTEA DI PAVERANO	AATV Contea di Paverano	18	6	6	6	Positivo
21680018641	AATV CRESSA BOGOGNO	AATV Cressa	40	13	13	14	Positivo

ALLEGATO C

N° domanda	ISTITUTO	DISTRETTO	TOTALE PIANO	MM E FF CL. 0	MM CL. I-III	FF CL. I-III	ESITO
21680017593	AATV GATTINARA	AATV La quercia di Gattinara	39	13	13	13	Positivo
21680018666	AATV GHEMME	unico	10	3	3	4	Positivo
21680017791	AATV IL MOSTAROLO	AATV II Mostarolo	9	3	3	3	Positivo
21680018724	AATV IL NIBBIO	AATV II Nibbio	3	1	1	1	Positivo
21680017502	AATV ISOLA D'ASTI	UNICO	9	3	3	3	Positivo
21680017759	AATV LA BARAGGIA	AATV LA BARAGGIA	36	12	12	12	Positivo
21680018831	AATV LA CENTURIONA	Unico	26	9	9	8	Positivo
21680018849	AATV LA LOMELLINA	Unico	18	6	6	6	Positivo
21680017544	AATV LA MANDRIA DI SANTHIA'	AATV La Mandria di Santhià	6	2	2	2	Positivo
21680017478	AATV LA MEIRANA	AATV La Meirana	15	5	5	5	Positivo
21680018674	AATV LANDIONA	AATV Landiona	8	3	2	3	Positivo
21680018237	AATV LAVAGNINA	Unico	9	3	3	3	Positivo
21680017767	AATV LENTA 1	AATV Lenta 1	15	5	5	5	Positivo
21680018187	AATV LIGNOLO	AATV Lignolo (distretto unico)	10	3	3	4	Positivo
21680017999	AATV MAGLIONE	MAGLIONE	9	3	3	3	Positivo
21680018682	AATV MOMO	AATV Momo	15	5	5	5	Positivo
21680017486	AATV MONCESTINO	AATV Moncestino	6	2	2	2	Positivo
21680018088	AATV MONDOLE'	Distretto unico	18	6	6	6	Positivo
21680017783	AATV MONTACUTO	AATV Montacuto	69	23	23	23	Positivo
21680017718	AATV MONTEACUTO MIOGLIOLA	Unico	30	10	10	10	Positivo
21680017833	AATV MONTEROSSO	AATV Monterosso	12	4	4	4	Positivo
21680017536	AATV NONE	AATV NONE	9	3	3	3	Positivo
21680017809	AATV ROCCAGRIMALDA	AATV Roccagrimalda	15	5	5	5	Positivo
21680018138	AATV RONCAGLIA	Distretto unico	15	5	5	5	Positivo
21680017528	AATV SAN BERNARDINO	San Bernardino	12	4	4	4	Positivo

ALLEGATO C

N° domanda	ISTITUTO	DISTRETTO	TOTALE PIANO	MM E FF CL. 0	MM CL. I-III	FF CL. I-III	ESITO
21680017825	AATV SCURZOLENGO	AATV Scurzolengo	15	5	5	5	Positivo
21680017874	AATV SELVA GAVAZZANA	AATV Selva Gavazzana	54	18	18	18	Positivo
21680017650	AATV SELVAPIANA	AATV Selva Piana	33	11	11	11	Positivo
21680018401	AATV TENUTA POLLENZO	Distretto unico	11	4	4	3	Positivo
21680017635	AATV VAL CHISONE	AATV Valchisone	39	13	13	13	Positivo
21680018427	AATV VAPRIO D'AGOGNA	UNICO	24	8	8	8	Positivo
21680018732	AATV VERUNO	AATV Veruno	27	9	9	9	Positivo
21680017403	AATV VILLARBOIT	AATV Villarboit	9	3	3	3	Positivo
21680017965	AFV ALBERGIAN	UNICO	21	5	7	9	Positivo
21680017379	AFV ALICE CASTELLO	AFV Alice Castello	15	5	5	5	Positivo
21680017627	AFV ALTA VAL BORBERA	DISTRETTO 1	48	16	16	16	Positivo
21680017429	AFV BALOCCO	AFV Balocco	6	2	2	2	Positivo
21680018179	AFV BECCHI ROSSI	Distretto unico	10	3	3	4	Positivo
21680018807	AFV BISIO	Unico	12	4	4	4	Positivo
21680017932	AFV BORGO D'ALE	Borgo D'Ale	12	4	4	4	Positivo
21680018005	AFV BORGOMASINO	Borgomasino	12	4	4	4	Positivo
21680017437	AFV CALLIANO	AFV Calliano	9	3	3	3	Positivo
21680017742	AFV CASCINA EMANUELE	UNICO	9	3	3	3	Positivo
21680017445	AFV CASORZO	afv casorzo	6	2	2	2	Positivo
21680017452	AFV CASSINE	AFV Cassine	45	15	15	15	Positivo
21680018302	AFV CELLARENGO	afv cellarengo	6	2	2	2	Positivo
21680017643	AFV COSTA MERLASSINO	ABV Costa Merlassino	39	13	13	13	Positivo
21680017510	AFV CUCCARO	AFV CUCCARO	12	4	4	4	Positivo
21680017668	AFV DANIELA	AFV DANIELA	12	4	4	4	Positivo
21680018195	AFV DEL DUCA	Unico	6	2	2	2	Positivo
21680018039	AFV DELLA SERRA	AFV Della Serra	9	3	3	3	Positivo
21680018633	AFV FONTANA CAPPA	DISTRETTO CAPRIOLO	20	7	7	6	Positivo
21680018658	AFV GATTICO	AFV Gattico	48	16	16	16	Positivo

ALLEGATO C

N° domanda	ISTITUTO	DISTRETTO	TOTALE PIANO	MM E FF CL. 0	MM CL. I-III	FF CL. I-III	ESITO
21680017361	AFV IL BANDIASSO	AFV Il Bandiasso	24	8	8	8	Positivo
21680018336	AFV LA BIANCA	Distretto unico	6	2	2	2	Positivo
21680018716	AFV LA TREVISANA	AZIENDA AGRI FAUNISTICO VENATORIO LA TREVISANA	9	3	3	3	Positivo
21680017494	AFV LAGO DI SARTIRANA	afv Lago di Sartirana	6	2	2	2	Positivo
21680017551	AFV LE COLOMBARE	AFV COLOMBARE	30	10	10	10	Positivo
21680018203	AFV LE MURAZZE	Unico	5	1	2	2	Positivo
21680017684	AFV MALVICINO	Unico	52	18	16	18	Positivo
21680018062	AFV MONREGALESE	Distretto unico	30	10	10	10	Positivo
21680018161	AFV MONTE NEBIN	Distretto unico	5	2	2	1	Positivo
21680017841	AFV MONTECASTELLO	AFV Montecastello	18	6	6	6	Positivo
21680018872	AFV NAVETTE LIGURI	Distretto unico	6	2	2	2	Positivo
21680017817	AFV NICOLETTA	AFV Nicoletta	18	6	6	6	Positivo
21680017734	AFV PIETRAPORZIO	UNICO	6	0	3	3	Positivo
21680017700	AFV RABBIOSO	unico	27	9	9	9	Positivo
21680018211	AFV RIVA VALDOBBIA	AFV Rivavaldobbia	3	1	1	1	Positivo
21680017866	AFV RIVAROSSA FONTANA	AFV Rivarossa Fontana	21	7	7	7	Positivo
21680017908	AFV ROASIO	Unico	12	4	4	4	Positivo
21680017585	AFV ROVASENDA	AFV Rovasenda "La Ghiandaia"	18	6	6	6	Positivo
21680017940	AFV S. ANTONIO	DISTRETTO 1	24	8	8	8	Positivo
21680017601	AFV SABBIONE	AFV Sabbione	12	4	4	4	Positivo
21680018823	AFV SANT'ALBANO	Unico	18	6	6	6	Positivo
21680018153	AFV SANT'ANNA	Distretto unico	9	3	3	3	Positivo
21680017387	AFV SEZZADIO	AFV Sezzadio	24	8	8	8	Positivo
21680018799	AFV SQUANETO	Unico	15	5	5	5	Positivo
21680018815	AFV VAL CLAREA	Unico	5	1	3	1	Positivo
21680018112	AFV VALCASOTTO	Distretto unico	15	5	5	5	Positivo
21680017973	AFV VALLONCRO'	UNICO	15	4	5	6	Positivo

ALLEGATO C

N° domanda	ISTITUTO	DISTRETTO	TOTALE PIANO	MM E FF CL. 0	MM CL. I-III	FF CL. I-III	ESITO
21680018393	AFV VALMALA	Distretto unico	11	4	4	3	Positivo
21680017395	AFV VESTIGNE'	AFV Vestignè	6	2	2	2	Positivo
21680018781	AFV VIRIDIO	Unico	3	0	3	0	Positivo